

-----ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 19219/7306-----

-----STATUTO-----

-----ART. 1 - COSTITUZIONE-----

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
117/2017, l'Associazione denominata "ALISEO ROMA".-----

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione
del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo
sette, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione
"ALISEO ROMA" anche l'espressione "Ente del Terzo settore"
ovvero l'acronimo "ETS".-----

-----ART. 2 - FINALITA'-----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo
svolgimento delle attività di interesse generale stabilite
nel successivo art. 3, in conformità alle disposizioni
contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo
sette.-----

Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante
le attività di interesse generale, ai sensi e per gli
effetti in particolare dell'art. 5 del nuovo Codice del
Terzo settore, D.Lgs. 117/2017 e, in buona sostanza, l'ETS
ALISEO ROMA persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, svolgendo soltanto le attività specificate nel
presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse,
come di seguito descritte:-----



a) promuovere in ogni ambito sociale il benessere psicofisico dell'individuo, della coppia, della famiglia e

dei gruppi, con particolare riguardo alle categorie di

soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a

situazioni psicologiche particolarmente invalidanti e a

situazioni di disagio economico familiare o di emarginazione

sociale, attraverso l'utilizzo della psicologia e della

psicoterapia nei vari ambiti ad esso connessi; -----

b) creare nel territorio una rete di sostegno a favore di

individui e gruppi caratterizzati da condizioni di

svantaggio psico-sociale, emarginazione o devianza (disabili

fisici e psichici, dipendenti e poliambulatori, indigenti,

anziani non autosufficienti, minori abbandonati e

multiproblematici, profughi e immigrati non abbienti)

attraverso attività di prevenzione, integrazione, formazione

e sensibilizzazione; -----

c) favorire l'integrazione e il rispetto delle diversità

psico-fisiche, culturali, sessuali, religiose, al fine di

contrastare ogni forma di discriminazione, ispirandosi al

principio delle pari opportunità e realizzando interventi di

assistenza umanitaria; -----

d) promuovere attività di studio e ricerca in

collaborazione con enti pubblici e privati mediante la

realizzazione di iniziative di carattere culturale e di

programmi psico educativi attraverso incontri, tavole

rotonde gruppi multidisciplinari, ricerche intervento, azioni di monitoraggio, consulenza e sostegno psicologico, psicoterapia, laboratori espressivi e workshop esperienziali, realizzazioni di programmi psico educativi, di educazione alla salute e diffusione di tecniche di prevenzione riabilitazione e trattamento nell'ambito della psicologia; -----

e) progettare e realizzare attività formative, di aggiornamento, di perfezionamento finalizzate al benessere psicofisico dell'individuo e del gruppo; realizzazione e diffusione di materiale divulgativo. -----

L'ETS impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori, e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo. -----

----- ART. 3 - ATTIVITA' -----

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via principale dell'attività di interesse generale consistente nei servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone, in particolare dei minori disabili,



abbandonati e multiproblematici; interventi e prestazioni sanitarie e, in generale prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. -----

L'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e di regolamento, attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie e strumentali in quanto integrative delle stesse e potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.-----

----- ARTICOLO 4 - SEDE E DURATA -----

L'Associazione ha sede in Roma, via Carlo Dapporto n. 13 c/4, e avrà una durata illimitata. -----

-----ARTICOLO 5 - DEMOCRATICITA' E NON DISCRIMINAZIONE--

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati. -----

Possono essere quindi soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione. -----

-----ARTICOLO 6 - PATRIMONIO-----

Fanno parte del patrimonio, oltre a quello iniziale
costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati
in sede di costituzione, anche: -----

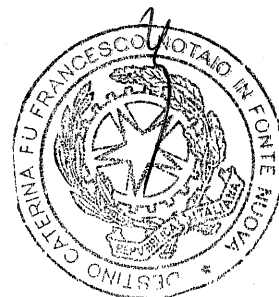
a) i beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di
valutazione economica che diverranno di proprietà dell'ente;--

b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque
titolo, effettuati in favore dell'ente;-----

c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla Legge
e ai regolamenti; -----

d) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio
dell'ente. -----

L'ETS potrà in essere raccolta fondi e, in generale, tutte
le iniziative volte a finanziare la propria attività di
interesse generale, ivi comprese a titolo esemplificativo la
richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di
natura non corrispettiva. -----



-----ART. 6 BIS - LE ENTRATE-----

Le entrate dell'ETS sono costituite da:-----

- la quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione
all'ente nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria; -----

- i contributi ordinari da stabilirsi annualmente
dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di
Amministrazione; -----

- eventuali contributi straordinari, deliberati

dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del Bilancio ordinario; -----

- versamenti volontari degli associati; -----

- contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti -----

locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; --

- introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche -----

effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o di altre -----

campagne di sensibilizzazione; -----

- azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita -----

dalla legge; -----

- donazioni e lasciti; -----

- contributi di imprese e privati; -----

- corrispettivi di attività istituzionali ad esse direttamente connesse ed accessorie; -----

- rimborsi derivanti da convenzioni. -----

L'ETS potrà altresì stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, conseguire finanziamenti e convenzioni, accedere a mutui con banche e altri istituti di credito che offrano ragionevoli garanzie in materia di etica e responsabilità sociale della gestione finanziaria, partecipare a bandi pubblici e privati per l'assegnazione di finanziamenti e l'affidamento di progetti di prevenzione, formazione, consulenza e intervento in ambito psicosociale, sanitario, culturale. Per il migliore raggiungimento degli

scopi sociali l'ETS potrà acquisire e/o vendere e/o possedere e/o gestire e/o dare in locazione beni sia essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.-----

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'ETS è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.-----

L'adesione all'ETS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua d'iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'ETS di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. -----

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'ETS, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'ETS non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'ETS a titolo di versamento al patrimonio sociale. -----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione



trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere

trasmesse né per successione a titolo particolare, né per

successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a

causa di morte.

ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà

predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto

all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, il

Bilancio preventivo e consuntivo redatto a norma di Legge e

formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto

finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri

dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le

poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le

modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al ricorrere delle condizioni di Legge e di regolamento, il

Bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per

cassa.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla Legge e dai regolamenti,

L'ETS deve tenere:

a) il libro degli associati o degli aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali

redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione; -----

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si demanda il controllo.-----

-----ART.9 - ASSOCIATI-----

Possono far parte dell'ETS le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'ente, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota d'iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso. La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.-----

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della sua successiva convocazione. -----

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal



Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. -----

L'adesione all'ETS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. -----

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. -----

L'appartenenza all'ETS ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'ente. -----

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri o si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'ETS potranno essere inflitte dal Consiglio di amministrazione le seguenti sanzioni:-----

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; -----
- sospensione dell'esercizio dei diritti di socio; -----
- espulsione. -----

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:--

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;-----

- per decadenza e, cioè, la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;-----

- per delibera di espulsione; -----

- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno; --

- per morte.-----

ART. 10 - INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI

SOCIALI

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'ETS.-----

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. -----

La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.-----

ART. 11 - ORGANI DELL'ETS ALISEO ROMA

Gli organi dell'ETS sono: -----

- l'Assemblea dei soci; -----

- l'organo di amministrazione;-----

- l'organo di controllo, se previsto dalla Legge o se ritenuto opportuno dall'ente, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017. Occorre la maggioranza ordinaria per attribuire all'organo di controllo i compiti della revisione



legale (cfr. circ. Min. Lav. 20/2018). -----

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed

attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese

effettivamente sostenute per conto nell'interesse dell'ente.

L'elezione degli organi dell'ETS non può essere in alcun modo

vincolata o limitata ed è informata a criteri di

massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e

passivo. I membri degli organi dell'ETS che dovessero

incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel

Statuto, decadono automaticamente dall'incarico

ricoperto. -----

----- ART. 12 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE -----

L'ETS è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea degli

associati per la durata di 3 anni; al termine del mandato i

consiglieri possono essere rieletti. La maggioranza degli

amministratori è scelta tra le persone fisiche associate,

ovvero indicate dagli enti associati. -----

Laddove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio

elegge nel suo seno il Presidente e il suo vice Presidente. --

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro

impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della

metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior

numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del

Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha

la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo di residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. -----

Nel caso di dimissioni del Consiglio di Amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dimissionario presta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri. -----

Il Consiglio di Amministrazione può sfiduciare, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria. -----

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte

che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che

in qualsiasi caso sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, o che

comunque, si riunisce ogni anno per deliberare in ordine all'ordine del

Bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale. ---

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

occorre la presenza effettiva della

maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto

di chi lo presiede. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere

convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno

cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti

all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione

può avvenire mediante comunicazione telefonica o via posta

elettronica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In

particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni

telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti

gli effetti valore di riunione del C.A., qualora vengano

sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a

verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un

breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.-

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza

dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle

riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. -----

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. -----

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ente. -----

----- ART. 12 BIS - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ETS, senza limitazioni. -----

Esso provvede alla predisposizione del Bilancio ed alla sua

presentazione all'Assemblea, ai sensi di Legge e del
presente Statuto. -----

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso
l'Assemblea dei soci della gestione dell'ETS ed ha
il compito di:-----

- convocare l'Assemblea;-----

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre
all'Assemblea;-----

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;-----

- dare esecuzione alle delibere assembleari;-----

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e
gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea; -----

- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati
dal Presidente;-----

- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività
dell'ETS per l'attuazione delle sue finalità e secondo le
direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del
caso; -----

- predisporre i Bilanci preventivi e consuntivi da
sottoporre all'Assemblea; -----

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e
finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;-----

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame
dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio di
Amministrazione; -----

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;-----

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; -----

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;-----

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'ETS ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'ente stesso, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; -----

- redigere l'eventuale regolamento interno; -----

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; ---

- irrogare le sanzioni disciplinari.-----

-----ART. 12 TER - RAPPRESENTANZA DELL'ETS -----

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'ETS. Egli rappresenta legalmente l'ente nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza documentata, il potere di rappresentanza spetta al vice Presidente e, ove nominato, al consigliere più anziano di età. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente. -----

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione

e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente

rispetta la firma degli atti sociali che impegnano l'ETS sia nei

nei riguardi dei soci che dei terzi.-----

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione

delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio

di Amministrazione. -----

-----ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA-----

L'ETS ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa

sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'ente

e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui

debbono attenersi tutti gli organi sociali. -----

L'Assemblea degli associati provvede: -----

a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;--

b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto

incaricato della revisione legale dei conti; -----

c) all'approvazione del Bilancio. Provvede alla discussione

e deliberazione sui Bilanci consuntivi e preventivi e sulle

relazioni consuntive e preventive del Consiglio di

Amministrazione; -----

d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei

loro confronti;-----

e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo

quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in

base a quanto sopra previsto; -----

f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o

dello Statuto, in sede straordinaria; -----

g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori

assembleari;-----

h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la

fusione o la scissione dell'ente, in sede straordinaria; -----

i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,

dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza;

a fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le

quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la

penale per i ritardati versamenti. -----

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta

scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga

al Consiglio di Amministrazione entro un mese precedente la

data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da

porre all'ordine del giorno dell'Assemblea. -----

-----ART. 13 BIS - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea almeno una volta

all'anno per l'approvazione del Bilancio entro il termine

sopra indicato dall'art. 7, mediante posta elettronica o

altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato,

oltre all'affissione nei locali dell'ente dell'avviso di

convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici

giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'organo

amministrativo dovrà pure convocare l'Assemblea quando

risulti esserci la domanda di almeno 1/3 (un terzo) degli

associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale. -----

-----ART. 13 TER - DIRITTO DI VOTO-----

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono

iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. -----

Ciascun associato ha un voto. -----

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che

straordinaria tutti gli aderenti all'ETS in regola con il

pagamento delle quote annuali.-----

-----ART. 14 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA-----

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un

altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun associato può

rappresentare sino ad un massimo di tre associati che

possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora

l'associazione dovesse contare un numero di associati non

inferiore a cinquecento.-----

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche

mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può

essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica,

purché sia sempre possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il

diritto di voto. -----

- ART. 15 - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELL'ADUNANZA -

----- **DELL'ASSEMBLEA** -----

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione

presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del

Consiglio di Amministrazione l'Assemblea nominerà il proprio

Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un

Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.-----

Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di

verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il

diritto di intervenire degli associati e la loro

legittimazione ad esercitare il diritto di voto. Delle

riunioni di Assemblea si redige un processo verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed

eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a

cura dell'organo amministrativo. -----

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga

opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale

dell'Assemblea, fungendo questi da segretario. -----

----- **ART. 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI** -----

Per la valida costituzione dell'Assemblea in prima

convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli

associati, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è

regolarmente costituita qualunque sia il numero degli

intervenuti. -----

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la

presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 18, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.-----

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. -----

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. -----

- ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI -

----- CONTI -----

Nel caso in cui la Legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.-----

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di Legge.

Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla Legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 2017 n. 117.-----

In caso di superamento dei limiti di Legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

-----ART. 18 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO-----

Lo scioglimento dell'ETS è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di Legge e di regolamento.-----

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore e in particolare in favore di altri enti del Terzo settore prescelti dagli associati. ---

-----ART. 19 - RINVIO-----

Agli ETS, per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di Legge e di regolamento nella materia degli ETS e, in particolare, dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni. -----
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al

giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo

equità e senza formalità di rito dando luogo ad arbitrato

irrituale. L'arbitro sarà nominato su istanza delle parti

più diligenti dal Presidente del Tribunale competente per la

sede dell'ente.-----

Fir.ti: Claudia CONTI-----

-----Giovanni Maria CRESCENZI -----

-----Enrico PIPITONE -----

-----CATERINA DESTINO notaio (sigillo) -----